



Professionisti Associati  
Prato

Prato, 15 Settembre 2020

Lettera informativa n. 58/2020

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**OGGETTO: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO SANIFICAZIONE**

L'Agenda delle Entrate, con la risoluzione n. 52 del 14 settembre 2020, ha istituito il codice tributo "6917" per l'utilizzo in **compensazione** mediante il modello F24 del **credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'art. 125 del DL 34/2020.

SEZIONE ERARIO													
		codice tributo		rateazione/regione/ prov./mese rit.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati			
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		SALDO (A - B)	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI		6917				2020				6.000,00			
codice ufficio		codice atto		TOTALE				A	(6)	B	(7)	(8)	
(9)		(10)											

Il *tax credit*, oltre all'utilizzo in compensazione con il modello F24 già dalla prossima scadenza, è utilizzabile direttamente dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o può, fino al 31 dicembre 2021 e previa comunicazione all'agenzia delle Entrate, essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.



L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da parte dei contribuenti che hanno presentato l'apposita comunicazione entro lo scorso 7 settembre è stato determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 settembre 2020 pari al 15,6423%, da applicarsi al credito e non al totale della spesa dichiarata, talché il *tax credit* effettivo risulta pari alle al **9,3854%** della spesa sostenuta; in altri termini ciascun beneficiario deve ridurre l'ammontare indicato nella comunicazione al 15,6423% cosicché chi aveva indicato il massimo agevolabile, pari a 60mila euro, a fronte di una spesa dichiarata di 100mila euro, otterrà un credito effettivamente spendibile di 9.385,38 euro.

Ciascun beneficiario può verificare l'ammontare spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito delle Entrate.

Per quanto riguarda infine il credito d'imposta riferibile alle spese presunte indicate nella Comunicazione per il periodo settembre-dicembre 2020, prudenzialmente si consiglia, al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, di verificare l'effettivo sostenimento delle stesse prima di procedere all'utilizzo in compensazione in F24.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**